



COMUNE DI NIMIS

Provincia di Udine

Area Amministrativa – Servizio di Polizia Locale

Piazza XXIX Settembre, 14 – Cap. 33045- Tel. 0432/790045 Fax 0432/790173

e-mail: protocollo@com-nimis.regione.fvg.it pec: comune.nimis@certgov.fvg.it

Prot. _____/2022
ORDINANZA N. 21/2022

Nimis, 22 luglio 2022

PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2022 ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NIMIS

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art 15 della Legge 24.02.1992 n°225;

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CONSIDERATI i gravi incendi boschivi che in questi giorni stanno duramente colpendo il territorio del Friuli Venezia Giulia;

VISTA la Dichiarazione da parte del Direttore del Servizio Foreste e Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia, dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, di data 21.07.2022;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

VISTA la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" in particolare l'art 3 comma 3 lettera e) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale;

VISTA la Legge Regionale FVG n. 17 del 07.11.2019 e s.s.m.m. "Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi";

VISTA la Legge Regionale FVG n.9/2007 e s.s.mm.ii. e la L.R. n.8/1977 e s.s.m.m.;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale, in particolare l'art.32;

VISTO il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il titolo III del D.L.vo n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n°152 "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTO l'art.54 del T.U.E.L.;

CONSIDERATA la necessità, di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

RITENUTO pertanto che si rende necessario adottare dei provvedimenti al fine di scongiurare l'insorgere di incendi nella stagione estiva;

ORDINA

a partire dal 22 luglio 2022 fino al termine dell'emergenza del rischio incendi

1. il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

2. è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Regionali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- gettare fiammiferi, sigari, sigarette, mozziconi e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come "lanterne volanti" dotate di fiamma libera, nonché altri articoli pirotecnici;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti), fornelli e inceneritori che producono faville o brace;

In caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

AVVISA

Che i trasgressori saranno puniti, a seconda della gravità, con l'applicazione delle sanzioni previste da:

- art.20 della Legge Regionale n.17 del 7 novembre 2019 e ss.mm. e i.i.:
 - nel caso di violazione al divieto di cui all'articolo 19, comma 2, si applicano le sanzioni di cui all' articolo 10, comma 4, della legge 353/2000;
 - per la violazione del divieto di cui all'articolo 19, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro;
 - per le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 19, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.Gli importi minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati nei periodi di massima pericolosità e nelle aree protette e nei siti Natura 2000 individuati ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali".
All'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 19 provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall' articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
- Normative nazionali: Codice Penale, T.U.L.P.S., Legge 21.11.2000 n.353;
- Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Ordinanza Comunale;
- L'abbandono di mozziconi di sigaretta a terra è regolato e sanzionato dall'Ordinanza Comunale n. 10/2012, dalla Legge n. 221 del 28.12.2015 (sanzione da € 30 a € 50) e dall'art.15 del Codice della Strada per chi getta mozziconi dal veicolo (sanz. da € 26,00 a € 204,00).

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
 - Ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
- Rif. Legge 07.08.1990, n. 241, Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni; D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e resa pubblica su tutto il territorio comunale con l'affissione presso le bacheche;

Le Forze dell'Ordine, le Guardie Forestali e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Dalla Residenza Municipale, li 22.07.2022

IL SINDACO
Giorgio BERTOLLA
f.to

